

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COMUNITARIO "FORESTA ITALIANA
CERTIFICATA CANSIGLIO BOSCO DA REME DI SAN MARCO"**

Articolo 1

(Denominazione)

L'**Azienda Regionale Veneto Agricoltura** è titolare del marchio comunitario denominato "FORESTA ITALIANA CERTIFICATA CANSIGLIO BOSCO DA REME DI SAN MARCO" e con la seguente riproduzione grafica:



Tale marchio, *registrato il 6/1/2012 presso l'UAMI-Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, con sede in Alicante*, con il n. CTM 010047462, contraddistingue i prodotti sotto riportati in base alla classificazione di Nizza:

IT-16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; Articoli per legatoria; adesivi (materiali collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per l'ufficio (escluso i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non compresi in altre classi); caratteri tipografici; Clichés.

IT-20 Mobili, specchi, cornici;prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche

IT-29 Carne, pesce, pollame e selvaggina;estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte;oli commestibili, grassi commestibili.

IT-30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagu, succedanei del caffè;farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

IT-31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; animali vivi;frutta e ortaggi freschi ; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

IT-32 Birre;acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

IT- 33 Bevande alcoliche(ecetto le birre).

IT-41 Educazione;formazione;divertimenti;attività sportive e culturali.

IT-43 Servizi di ristorazione(alimentazione); alloggi temporanei.

IT-44 Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura.

Per le finalità di cui all'art.2, l'Azienda concede l'utilizzo del marchio mediante una licenza d'uso non esclusiva ai soggetti indicati all'art. 3 e ne verifica il corretto utilizzo, secondo quanto stabilito nel presente regolamento e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.

Il marchio di cui sopra non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del soggetto a cui si riferisce la licenza d'uso.

Articolo 2

(Finalità)

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio comunitario da parte di soggetti che svolgono attività produttive e di fornitura di servizi, compatibili con le finalità, gli obiettivi e le strategie istituzionali di Veneto Agricoltura riferite alla gestione della Foresta del Cansiglio sottoelencate:

- a) Incentivare la promozione e la diffusione di prodotti lattierocaseari ed agroalimentari provenienti dalla Foresta del Cansiglio quale forma di sostegno dell'economia locale;
- b) Sostenere, rafforzare e promuovere le attività produttive nell'utilizzo della risorsa legno;
- c) Promuovere lo sviluppo di forme di fruizione turistica del territorio ecosostenibili;
- d) Incentivare e sviluppare l'educazione naturalistica;
- e) Contribuire al sostegno di iniziative produttive volte alla valorizzazione dei prodotti forestali e non legnosi.

Articolo 3

(Condizioni generali e requisiti richiesti)

La licenza d'uso non esclusiva del Marchio viene concessa, ai sensi dell'articolo 2573 del codice civile, ai soggetti che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

I beneficiari dell'uso del marchio sono: Imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative e loro consorzi ovvero persone giuridiche e enti senza personalità giuridica che svolgano attività produttive e di fornitura di servizi nel settore agroalimentare, agricolo, forestale, ambientale, turistico ricreativo nell'area del Cansiglio di competenza di Veneto Agricoltura che corrisponde ai limiti territoriali della Foresta certificata con il codice PEFC 18-22-01-02 e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

I soggetti destinatari devono dare dimostrazione di aver orientato ed orientare l'attività di impresa verso criteri di sostenibilità ambientale. A tale scopo viene richiesta all'atto della domanda documentazione attestante:

- a) il collegamento con il territorio del Cansiglio, con le sue tradizioni e i suoi valori;
- b) una produzione secondo criteri che preservino l'ambiente naturale e il paesaggio;
- c) la disponibilità a mettere in atto la certificazione di catena di custodia secondo i criteri di gestione forestale sostenibile riconosciuti ufficialmente, anche per i prodotti forestali non legnosi;
- d) il rispetto di habitat, di specie animali e vegetali elementi di biodiversità;
- e) l'impegno di ridurre al massimo possibile l'impatto ambientale della propria attività;
- f) l'impegno alla riduzione dei rifiuti prodotti e ad uno smaltimento ecocompatibile;

- g) l'impegno alla riduzione dei consumi idrici;
- h) l'impegno verso il risparmio energetico;

Articolo 4

(Domanda di concessione d'uso del marchio)

Il soggetto che intende ottenere la licenza d'uso del Marchio deve presentare domanda all'Azienda dichiarando:

- a) i riferimenti anagrafici del soggetto richiedente;
- b) l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- c) la tipologia di attività (comunicazione, promozione, commercializzazione e marchiatura prodotti) e di prodotti o servizi per cui il Marchio viene richiesto;
- d) luogo di produzione beni/fornitura servizi con riferimento all'area del Cansiglio di cui all'art. 3;
- e) l'impegno ad assoggettare ai controlli e agli obblighi previsti dal presente regolamento.

La domanda viene esaminata dall'Azienda che verifica il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e dispone in merito alla richiesta di licenza del Marchio entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora l'Azienda ritenga di acquisire ulteriori informazioni circa quanto dichiarato nella domanda, il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso.

La disposizione adottata è comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni dalla sua adozione.

I licenziatari del Marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Azienda e aperto alla consultazione pubblica.

Articolo 5

(Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio)

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni. Il licenziatario almeno sei mesi prima della scadenza può inoltrare all'Azienda richiesta di nuova licenza d'uso.

Art. 6

(Obblighi dei licenziatari)

I licenziatari possono utilizzare il Marchio nei limiti indicati dalla licenza d'uso. Devono altresì, mantenere i requisiti nonché gli impegni previsti dal presente regolamento per tutta la durata della licenza. Devono, inoltre, evitare i comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine del Marchio quali:

- la frode;
- la pubblicità ingannevole;
- l'uso del Marchio per prodotti o servizi e tipologie di attività diversi da quelli previsti dalla licenza e, in ogni caso, il mancato rispetto delle modalità fissate per l'utilizzazione del Marchio.

I licenziatari sono tenuti ad utilizzare il Marchio senza modificarne i colori o il testo, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del Marchio con i servizi o i prodotti offerti; dovranno inoltre consentire e agevolare lo svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica dell'adempimento degli impegni previsti dal presente regolamento nonché nella licenza d'uso.

L'utilizzo del Marchio non può essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

Articolo 7

(Quota a carico dei licenziatari)

Ogni Licenziatario è tenuto al versamento all'Azienda di un contributo per l'uso del marchio di € 500,00 (euro cinquecento), tenuto conto dei costi sopportati da quest'ultima per l'attività di gestione del marchio e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla valorizzazione del marchio.

Articolo 8

(Controlli)

L'Azienda si riserva di effettuare controlli per verificare l'adempimento degli impegni e degli obblighi previsti a carico del licenziatario direttamente o tramite soggetti terzi, anche mediante accesso ai luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazioni dei servizi oggetto della licenza d'uso del Marchio.

Art. 9

(Sanzioni)

L'Azienda, in caso di inadempimento agli obblighi posti a carico del licenziatario, potrà adottare i rimedi più opportuni compresa la risoluzione del contratto di licenza.

Inserire qui il testo